

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PREMOLI, VERONESI, PERRI e ROBBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1968

Esclusione delle aziende artigiane dagli obblighi risultanti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di assunzione degli apprendisti

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che presentiamo alla vostra approvazione e che consta di un unico articolo, è scaturito dalla effettiva necessità di un ripensamento sulla legge 2 aprile 1968, n. 424, « Modifiche ed interpretazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e della legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

La legge in questione — approvata troppo frettolosamente ed in epoca sospetta — ha creato nell'importante settore dell'artigianato un grave disagio, che certamente sarebbe stato meglio evitare.

Invero, l'articolo 1 della legge suddetta stabilisce che: « Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.

Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria

azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa ».

Con l'articolo 2 viene stabilito che il datore di lavoro ha l'obbligo « di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè in genere a quelle ad incentivo » e « di non adibire gli apprendisti a lavori di manovalanza e di produzione in serie ».

È evidente che simili disposizioni sono state proposte ed approvate avendo in mente l'apprendistato nelle industrie. Ciò si evince chiaramente, tra l'altro: *a)* dall'obbligo di precisare da parte del datore di lavoro la qualifica che gli apprendisti potranno conseguire al termine del rapporto. Si tratta evidentemente di qualifiche relative ai vari gradi di specializzazione industriale non compatibili con l'apprendimento di un mestiere artigiano, in un settore dove non solo non è ancora prevista giuridicamente una gradualità di qualificazioni all'interno del mestiere ma neppure la qualifica di « maestro artigiano »; *b)* dall'obbligo di non occupare nell'azienda un numero superiore al

100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate a servizio presso l'azienda stessa. Poichè già la legge 25 luglio 1956, n. 860, « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » stabilisce, al comma terzo dell'articolo 2, il numero massimo degli apprendisti che possono essere impiegati nei vari tipi di aziende artigiane, il criterio stabilito dalla nuova legge si inserisce nella disciplina della citata legge precedente, rendendone incerta l'interpretazione; c) la retribuzione a cottimo o quella ad incentivo di cui parla la legge in questione sembrano essere tipiche dell'industria e mal si adattano alla attività artigiana; d) simile rilievo può farsi — salvo poche eccezioni — anche per ciò che riguarda i lavori di manovalanza. D'altro canto l'esclusione dell'apprendistato nei lavori in serie contrasta con il fatto che la citata legge n. 860 del 1956 include tra le imprese artigiane anche quelle che, pur dedicandosi esclusivamente a lavori in serie, non impieghino più di 5 dipendenti ed effettuino il lavoro con processo non del tutto meccanizzato.

Dall'esame delle norme suddette risulta, pertanto, giustificata l'affermazione che nel redigere il testo della legge 2 aprile 1968, n. 424, si è avuto riguardo soprattutto all'apprendistato nel settore industriale senza soffermarsi sulle conseguenze che l'estensione della disciplina al settore artigiano avrebbe comportato per il settore medesimo.

Ora, a parte il fatto della poco sopra già notata difficile compatibilità della legge numero 860 del 1956 e della legge in questione per ciò che riguarda il numero massimo degli apprendisti ed a parte il fatto della citata incongruenza del divieto di assumere apprendisti da parte delle imprese artigiane che lavorino in serie, gli altri obblighi derivanti agli artigiani dagli articoli 1 e 2 della legge n. 424 e, segnatamente, quello di ottenere l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente per assumere un apprendista, sembrano rappresentare per le imprese artigiane un onere non solo inutile ma altresì

dannoso per gli stessi aspiranti apprendisti interessati.

In un'azienda di proporzioni ridotte quale quella artigiana, nella quale i rapporti tra maestro e discepolo hanno carattere essenzialmente familiare, in un ambiente nel quale la mobilità degli apprendisti, portati a spostarsi da un mestiere all'altro prima della scelta definitiva, costituisce garanzia per una decisione finale veramente consapevole, in botteghe nelle quali il maestro deve avere la possibilità di scelta autonoma dell'allievo con il quale è necessario che corrano vincoli di speciale affiatamento e simpatia, i vincoli burocratici di cui si tratta — pur comprensibili per una tutela dell'apprendista in un ambiente industriale dove le maestranze sono numerose ed il rapporto discente-apprendista tende a spersonalizzarsi — divengono assolutamente controproducenti e costituiscono un impedimento alla diffusione dell'apprendistato artigiano.

Se si pensa quale sia l'importanza dell'artigianato per l'economia nazionale (il suo apporto alle nostre esportazioni, se si includono le esportazioni invisibili, cioè quelle rappresentate dagli acquisti di prodotti artigianali effettuati dai turisti stranieri durante il loro soggiorno in Italia, supera, infatti, gli 800 miliardi di lire) e se si pensa agli sviluppi che esso è destinato ad avere anche nel mondo moderno sia per la diffusione del gusto ai prodotti artigiani tradizionali sia per il sorgere di nuove forme di artigianato connesse con la presente civiltà industriale, ben si comprende come occorra incoraggiare in ogni modo l'acquisizione dei giovani al settore, non apponendo alla loro possibile scelta ulteriori impacci burocratici.

Attualmente le imprese artigiane iscritte negli albi provinciali, sono circa 1 milione e 200 mila con 2 milioni e 500 mila addetti. Gli apprendisti nel settore erano nel 1966 ben 500 mila contro i 300 mila di tutte le altre imprese.

Di fronte a tutte le sopra esposte ragioni sta la lettera della legge. In data 14 giugno 1968 il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale ha diramato ai propri uffici periferici una circolare (n. 122-63-IV) con le istruzioni applicative della legge 2 aprile 1968, n. 424. In essa si specifica che « poichè la legge n. 424 non fa alcuna distinzione tra le imprese artigiane e non artigiane, non vi è dubbio che anche le prime dovranno essere autorizzate dall'organo di vigilanza ad occupare apprendisti. Di conseguenza la notifica dei nominativi assunti » ai sensi dell'articolo 27 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (secondo la quale gli apprendisti possono essere assunti direttamente dalle imprese artigiane con l'obbligo della notifica agli uffici del lavoro entro 10 giorni) « potrà essere considerata valida ed efficace solo se la instaurazione dei relativi rapporti di apprendistato risulta preventivamente autorizzata dall'Ispettorato del lavoro ».

Non vi è dubbio quindi che per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dell'apprendistato artigiano di cui alla legge n. 424 sia opportuno operare con legge, anche se forse una interpretazione logica della stessa potrebbe far escludere gli apprendisti artigiani dalla normativa in questione.

Il presente disegno di legge mira precisamente a rendere non operativi nel campo dell'artigianato le norme di cui arti-

coli 1 e 2 della legge n. 424. L'articolo 3 della legge medesima, che innova rispetto alla normativa precedente per ciò che riguarda l'età minima e massima nella quale i giovani possono essere assunti come apprendisti al fine di coordinare l'età minima degli apprendisti con quella dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, riteniamo che sia ragionevolmente applicabile anche agli apprendisti artigiani.

Salvo che per quanto riguarda tale articolo 3, quindi, l'apprendistato artigianale ritornerebbe ad essere disciplinato, secondo il nostro disegno di legge, dalle norme precedentemente valide e cioè dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, che ha finora rappresentato per i giovani interessati sufficiente garanzia di tutela.

Ciò non esclude, naturalmente, che nel quadro dell'auspicata instaurazione di una disciplina organica dell'istruzione professionale, debba prendersi in considerazione una modifica della disciplina generale dell'apprendistato comprensiva dell'apprendistato artigianale.

Nell'attesa di quanto sopra, peraltro, per la validità delle ragioni suesposte, nutriamo fiducia nell'accoglimento senza riserve del disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro giudizio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 ed all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, numero 424, portante modifiche ed integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e della legge 29 aprile 1949, n. 264, non si applicano nel caso dell'assunzione di apprendisti da parte di imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860.